

## CONTENZIOSO

---

### ***La sentenza della CTR non vincola il giudice penale***

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **sentenza** della Corte di Cassazione n. **4456**, depositata ieri, **9 febbraio**, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul **rapporto tra giudicato tributario e giudicato penale**.

Un contribuente veniva condannato per il reato di cui [all'articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), in forza del quale è punito con la **reclusione** da sei mesi a due anni chiunque **non versa**, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, **l'imposta sul valore aggiunto** dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un **ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta**.

Proponeva pertanto **ricorso per cassazione**, ritenendo non adeguatamente considerata dalla Corte di appello la circostanza che la **CTR** avesse riconosciuto la  **fondatezza della compensazione con i precedenti crediti vantati**; la suddetta **compensazione**, infatti, portava il debito residuo Iva **al di sotto delle previste soglie di punibilità**.

La **Corte di Cassazione**, però, ha ritenuto la doglianza **non divisibile**.

Innanzitutto, la sentenza della **CTR** non risultava passata in giudicato, ragion per cui la stessa **non** possedeva la caratteristica della **definitività**, nemmeno sul piano tributario.

Ancor più rilevante risulta però essere, ad avviso della Corte di Cassazione, la considerazione che le **sentenze tributarie**, così come quelle emesse dal giudice amministrativo, **non vincolano quello penale**, in quanto [l'articolo 238-bis c.p.p.](#), pur consentendone **l'acquisizione in dibattimento**, precisa che le stesse valgono quali **meri elementi probatori posti a sostegno della tesi di chi le abbia addotte**, ma **non hanno una particolare valenza probatoria**, essendo invece la loro valutazione sottoposta al **principio del libero convincimento del giudice**.

Il giudice, nell'ambito del procedimento penale, può pertanto **discostarsi dalle conclusioni**

**raggiunte all'esito del processo tributario**, ferma restando la necessità di **motivare congruamente** le proprie decisioni in termini conformi al diritto.

Nel caso in esame, pertanto, è stato ritenuto **legittimo** l'operato del giudice penale, che, pur prendendo atto dell'**esistenza del credito**, aveva **escluso la compensazione, in quanto tali crediti erano stati già ceduti ad un soggetto terzo**: per tali motivi era stata quindi ritenuta **superata la soglia di punibilità penale**.